

Il dott. TIZIO, collaboratore sin dal 2005 di una famosa multinazionale del commercio online presso la quale era stato anche nominato amministratore delegato per il mercato Italia e Sud Europa, il 2 febbraio 2023 veniva contattato telefonicamente dalla società ALFA, rinomata società attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di prodotti vari per l'alta ristorazione nazionale e internazionale, la quale era alla ricerca di un "Country Managing Director" per l'Italia.

TIZIO, desideroso di cambiare attività lavorativa, dopo aver sostenuto nel febbraio 2023 ben tre colloqui con i vari vertici aziendali della società ALFA, in data 13 marzo 2023 riceveva via e-mail una lettera di impegno all'assunzione per il ruolo di "Country Managing Director" per l'Italia, sottoscritta dal dott. CAIO, amministratore della società, con indicate alcune condizioni per la stipulazione del contratto (luogo di lavoro Roma; inquadramento come Dirigente con applicazione del CCNL Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione; periodo di prova di 6 mesi; retribuzione annua di Euro 200.000 lordi oltre a bonus produttività e incentivo di lungo periodo; benefits vari, tra cui vettura aziendale, carta di credito carburante, telefono mobile). Nella missiva era indicata come data di inizio del rapporto il 17 aprile 2023.

TIZIO sottoscriveva l'offerta di lavoro per accettazione con relativa restituzione tramite e-mail.

Il 20 marzo 2023, con una mail, il dott. CAIO inviava copia del contratto di lavoro a TIZIO, il quale per mera svista non lo sottoscriveva, essendo comunque convinto di aver già concluso il contratto con la firma sulla proposta del 13 marzo 2023.

Nei giorni seguenti era contattato al telefono da vari dirigenti della società ALFA che si presentavano nei rispettivi ruoli operativi.

Il 03 aprile 2023 era inviata a TIZIO una e-mail con l'organigramma aziendale, i ruoli gerarchici e altri documenti utili per il suo futuro inserimento in azienda come "Country Managing Director"; inoltre, gli era richiesto di inviare i documenti di identità per gli adempimenti burocratici finalizzati all'assunzione. Tali documenti erano regolarmente inviati da TIZIO e il 10 aprile 2023 era invitato negli uffici della ALFA per prendere visione del proprio ufficio e dell'organizzazione dell'attività produttiva.

Nei giorni seguenti TIZIO rassegnava le dimissioni dalla precedente società presso cui lavorava.

In data 14 aprile 2023, però, giungeva a TIZIO da parte della società ALFA la revoca della proposta contrattuale del 13 marzo 2023.

Il 14 aprile 2023, TIZIO replicava alla missiva della società ALFA chiedendo l'annullamento della revoca, in quanto intempestiva e improduttiva di effetti, offrendo le proprie prestazioni lavorative e sottolineando che dopo aver sottoscritto il 13 marzo 2023 l'offerta di lavoro, aveva rassegnato le dimissioni da altra società in cui aveva un ruolo dirigenziale con retribuzione annua di Euro 235.000 lordi.

TIZIO, quindi, decideva di ricorrere alle vie giudiziali per far dichiarare la sussistenza dell'obbligo della ALFA di assumerlo dal 17 aprile 2023 con conseguente diritto alle retribuzioni perse e, in subordine, la condanna della società a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e, nella specie, il danno da perdita di chance, il danno all'immagine e alla professionalità.

Costituitasi in giudizio, la società ALFA deduceva che la e-mail del 13 marzo 2023 non era un contratto di lavoro ma una mera proposta preliminare non vincolante e che nelle more della formalizzazione del contratto definitivo, essendo venuta a conoscenza di gravi circostanze relative a TIZIO (lettere di riferimento rilasciate da soggetti non autorizzati e asserite condotte illecite nella gestione di alcune commesse della precedente società datrice di lavoro), aveva revocato la proposta ai sensi dell'art.1328 c.c.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le vesti dei difensori di TIZIO e della società ALFA, si cimentano nella discussione secondo i criteri e lo stile della retorica classica.

*Riferimenti: Cass. civ., Sez. lavoro, 04/06/2003, n. 8889, Cass. civ., Sez. lav., 11/2/2005, n. 2792, Cass. civ., Sez. lav., 13/6/2002, n. 8489, Cass. civ., Sez. lav., 25/1/2012, n. 1051.*